

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SPORTIVA DILETTANTISTICA
PEGASO -
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIONERO IN VULTURE PZ VIA
V. FONTANA 61

Numero REA: PZ - 103652

Codice fiscale: 00450130760

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-07-2024 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una società cooperativa denominata:

"SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA PEGASO - Cooperativa Sociale"

La cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 2 — Leggi speciali Norme applicabili

Alla cooperativa si applicano, ai sensi degli articoli 2520, 2519, comma 1, e 2522, comma 2, del codice civile:

a) — le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e l'attività d'impresa corrispondente all'oggetto sociale, ed in particolare l'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, come modificato dall'art. 4 della legge 21 maggio 2004 n. 128;

b) — in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;

c) — per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Art. 3 - Sede

3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di Rionero in Vulture (PZ).

3.2 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 4 — Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2096 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

Art. 5 — Oggetto

5.1 La società non ha scopo di lucro e in nessun caso i proventi possono essere divisi tra i soci, anche in forme indirette o differite.

Essa ha scopo mutualistico, e si propone di svolgere la propria attività caratteristica prevalentemente a favore dei propri soci operatori, in modo da far conseguire agli stessi occasioni di lavoro nel settore dell'attività sportiva dilettantistica, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

5.2 Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente statuto, la cooperativa ha come oggetto l'esercizio di una impresa per la gestione di servizi sociali, assistenziali, educativi, sanitari e sportivi. Per il conseguimento di tali finalità, la società potrà svolgere le seguenti attività in termini di promozione, organizzazione e gestione:

a) ASSISTENZA ANZIANI: interventi vari diretti a favorire la integrazione degli anziani nel tessuto sociale;

b) ASSISTENZA HANDICAPPATI: recupero sociale delle persone svantaggiate, ossia degli invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, tossicodipendenti, alcoolisti, minori in situazioni di disagio familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli artt. 47, 47-bis, 47-ter e 48 della l. 26 luglio 1975 n. 354, modificata dalla L. 10 ottobre 1986 n. 663 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) ASSISTENZA BAMBINI: interventi finalizzati alla formazione giovanile ed alla prevenzione dei rischi di coinvolgimento minorile in attività criminose e delinquenziali, anche collaborando con enti locali e territoriali e con equipe di esperti per l'applicazione di tecniche psicopedagogiche moderne;

d) GESTIONE DI CENTRI RESIDENZIALI E SEMI - RESIDENZIALI PER MINORI, ANZIANI DISABILI ED OGNI ALTRA CATEGORIA DI SOGGETTI SVANTAGGIATI;

e) TRASPORTO DISABILI, ANZIANI E MINORI, IVI COMPRESO IL TRASPORTO SCOLASTICO;

ALL.B.
REP. 38878 RACCON 23612



Maurizio Vignone

f) MENSE SCOLASTICHE E SOCIALI, SOGGIORNI DI VACANZA, CENTRI SOCIALI;

g) CENTRI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SERVIZI PER LA RISTORAZIONE;

h) ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE CON FINI FORMATIVI, RICREATIVI ED AGONISTICI, COMPRESA L'ATTIVITÀ DIDATTICA PER L'AVVIO, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO NELLE DISCIPLINE SPORTIVE. La società accetta di conformarsi alle norme e direttive del CONI, CIO, delle Federazioni Sportive, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti a cui la stessa è libera di aderire.

i) SERVIZI TURISTICI E RICETTIVI.

La società potrà svolgere le attività sopra elencate sia mediante gestione diretta sia a mezzo di appalti con Enti Pubblici e privati, in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere.

5.3 Per il conseguimento dei suddetti scopi la cooperativa potrà:

- assumere, per deliberazione dell'Assemblea dei soci, interessenze, partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre società e cooperative anche prestando proprie fidejussioni, nonché aderire ad associazioni di categoria;
- rilasciare fidejussioni per il conseguimento dell'oggetto sociale e delle proprie finalità generali, nonché per facilitare l'ottenimento del credito ai soci.
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31/1/1992, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. In particolare, la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies C.C., con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

L'autofinanziamento può avvenire nei seguenti modi:

a) con trattenuta di una percentuale, stabilita annualmente dall'Organo Amministrativo, previa ratifica dall'Assemblea, sul valore delle liquidazioni corrisposte ad ogni socio ed accreditato in apposito conto indisponibile socio per socio: le restituzioni di tali somme possono avvenire all'atto dello scioglimento della cooperativa, all'atto del recesso del socio e quando il consiglio di amministrazione ne deliberi la restituzione, parziale o totale vista la situazione finanziaria della cooperativa;

b) con prestiti volontari dei soci, retti da apposito regolamento nell'ambito dell'art. 12 della Legge 17 febbraio 1971, n. 127 ed esposti in bilancio nella voce soci conto prestiti.

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale. La cooperativa potrà emettere titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

5.4 La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

Art. 6 — Numero e categorie di soci

Il numero dei soci non può essere inferiore a tre. A tal riguardo trova piena applicazione la disciplina prevista dall'art. 2522 C.C..

Più precisamente, possono essere soci tutte le persone fisiche nonché giuridiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una categoria speciale, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale; i nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori.

Ai nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale spettano il diritto al voto, ma non hanno il diritto all'eleggibilità passiva ed al ristorno.

Al termine di un periodo di un anno il nuovo socio lavoratore è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessi dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

Art. 7 — Procedura di ammissione

7.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente;

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

La procedura di ammissione è disciplinata dall'art. 2528 C.C..

Art. 8 — Quote

8.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a venticinque Euro, né superiore ad Euro centomila, ove la legge non preveda diversamente.

8.2 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-*quinquies* e 2545-*sexies*, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Art. 9 — Cessione delle quote dei soci operatori

La trasferibilità delle quote è disciplinata dall'art. 2530 C.C..

Art. 10 — Vincoli sulle quote

10.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

10.2 Il creditore particolare del socio operatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 11 — Recesso

Il diritto di recesso compete a ciascun socio unicamente nelle ipotesi previste dall'art. 2473 C.C. e nel caso in cui il socio operatore abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

Le modalità del recesso sono disciplinate dall'art. 2532 C.C..

Art. 12 — Esclusione del socio

L'esclusione del socio può aver luogo nelle ipotesi e con le forme disciplinate dall'art. 2532 C.C. e comunque nel caso in cui il socio non abbia versato le quote sottoscritte e l'eventuale tassa di ammissione.

Art. 13 — Morte del socio

In caso di morte del socio, la sua quota è liberamente trasmissibile agli eredi



Manlio Veggiano

provvisi dei requisiti per l'ammissione alla società. In mancanza, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'art. 2535 C.C..

Art. 14 — Liquidazione della quota

14.1 Nelle ipotesi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, previste dalla legge e dal presente statuto, le partecipazioni saranno rimborsate al socio ed ai suoi eredi o legatari limitatamente al relativo valore nominale, ai sensi dell'art. 90, comma 18, lettera d), della legge 27 dicembre 2002 n. 289 ss.mm.ii.

Art. 15 — Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

15.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota (o per il rimborso delle quote).

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 16 — Patrimonio sociale

16.1 Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
- c) dal fondo per lo sviluppo tecnologico ovvero per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale costituito dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti finanziari;
- d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;
- e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Art. 17 — Capitale sociale

17.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

17.2 L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

17.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Art. 18 — Riserva legale, statutarie e volontarie

18.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

18.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 19 - Clausole non lucrative

19.1 Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile, e dell'art. 90, comma 18, lettera d), della legge 27 dicembre 2002 n. 289:

- a) — è fatto divieto assoluto di distribuire dividendi ed avanzi di gestione, anche in forma indiretta;
- b) — è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a quattro punti e mezzo rispetto all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, riferito al capitale effettivamente versato;
- c) — è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) — è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente esistente e versato, a fini sportivi, ai sensi dell'art. 90, comma 18, lettera h), della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

Ai fini della lettera b), dovrà tenersi conto della più recente emissione di buoni postali

fruttiferi, alla data dell'assemblea che delibera la remunerazione degli strumenti finanziari.

Le clausole contenute nel presente articolo sono inderogabili, e devono essere di fatto osservate ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Art. 20 — Esercizio sociale e bilancio

20.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

20.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio — che assolve anche alle funzioni di rendiconto economico—finanziario, quale previsto dall'art. 90, comma 18, lettera f), della legge 27 dicembre 2002 n. 289 — deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, particolari esigenze — relative alla struttura ed all'oggetto della società — lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 21 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le ipotesi previste all'art. 2479, secondo comma C.C..

Art. 22 — Diritto di voto

22.1 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

22.2 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

Art. 23 — Decisione dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 24, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 27 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Art. 24 - Assemblea

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nei numeri 4) e 5) del 2 comma dell'art. 2479, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per



Giovanni Vignani

l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 25 - Svolgimento dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 26 - Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare solo da altro soggetto socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Ogni socio può rappresentare fino a tre soci.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Art. 27 - Quorum costitutivi e deliberativi

27.1 L'assemblea delibera a maggioranza dei voti spettanti ai soci.

27.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese a maggioranza.

27.3 Le maggioranze sono calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci.

27.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 28 - Amministrazione

28.1 La società potrà essere amministrata esclusivamente da un consiglio di amministrazione composto da almeno tre membri.

28.2 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

28.3 Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C..

Gli amministratori, nonchè i soci regolarmente iscritti nei libri sociali, sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C..

Tale divieto si estenderà per un periodo pari a 1 (uno) anno successivo alla causa di recesso o di esclusione, salvo autorizzazione espressa dall'organo amministrativo.

28.4 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero giusta causa.

È ammessa la rieleggibilità.

28.5 Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio d'amministrazione.

L'organo di controllo, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386, comma 5, C.C..

Nel caso in cui non sia nominato l'organo di controllo, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

28.6 Il consiglio di amministrazione qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

28.7 E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia.

Il compenso degli amministratori è deliberato dall'assemblea. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito l'organo di controllo, se nominato. In ogni caso il compenso deve essere proporzionato all'attività prestata, e non può comportare distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione a favore degli amministratori soci.

Art. 29 - Decisioni del consiglio di amministrazione

29.1 Le decisioni del Consiglio, salvo quanto previsto nel successivo punto 29.2, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

29.2 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 comma 5 C.C. (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544 comma 1 C.C. (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.

Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati. Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

29.3 Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro verbali degli amministratori.



Manlio

Art. 30 — Competenze degli amministratori

30.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci. L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori "ad negotia" e mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti.

30.2 Il Consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 C.C. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Art. 31 — Rappresentanza

31.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'organo amministrativo, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomina.

Art. 32 — Compensi degli amministratori

32.1 Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dai soci al momento della nomina.

Art. 33 - Controllo dei soci ed azione di responsabilità

33.1 Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 C.C., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

Art. 34 — Controllo legale dei conti

La società può nominare l'organo di controllo o il revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti del terzo comma dell'art. 2477 C.C..

E' facoltà dell'assemblea che provvede alla nomina optare tra il sindaco unico o il collegio sindacale nella composizione tradizionale.

Per tutto ciò che concerne la composizione, la durata, le cause di ineleggibilità e decadenza, la cessazione dalla carica, le competenze e i doveri dell'organo di controllo e del revisore si rinvia alle norme di legge in materia.

Art. 35 - Disposizioni finali

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto, si applicano le disposizioni di cui al capo VIII libro V del codice civile.

Art. 36 - Clausola compromissoria

Le controversie insorgenti tra i soci per fatti sociali e tra i soci e la società vengono giudicate da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è iscritta la presente Società.

L'arbitro deciderà senza formalità di procedure e le parti si impegnano a sottostare alle sue conclusioni.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

Maurizio Viggiano



Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Esente da imposta di bollo ai sensi del comma 2-bis, dell'articolo 12, del d. lgs. 36/2021, trattandosi di modifiche volte al mero adeguamento dello statuto alle disposizioni del citato d. lgs. 36/2021, (in tal senso Circolare Agenzia Entrate 3/E del 16.2.2024).